ISSN 0378-7028

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

L 232

40° anno

23 agosto 1997

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1657/97 della Commissione, del 22 agosto 1997, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di agosto 1997 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada 1

* **Regolamento (CE) n. 1658/97 della Commissione, del 21 agosto 1997, relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Francia** 2

Regolamento (CE) n. 1659/97 della Commissione, del 22 agosto 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centoottantasettesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 3

Regolamento (CE) n. 1660/97 della Commissione, del 22 agosto 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 5

Regolamento (CE) n. 1661/97 della Commissione, del 22 agosto 1997, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 6

Regolamento (CE) n. 1662/97 della Commissione, del 22 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/562/CE:

* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1997, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Thailandia** (1) 9

97/563/CE:

* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1997, che modifica la decisione 94/325/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia** (1) 12

97/564/CE:

* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana** (1) 13

97/565/CE:

* **Decisione della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini** (1) 15

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CE) n. 1576/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi preferenziali (GU n. L 219 del 9. 8. 1997) 17

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1657/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1997

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di agosto 1997 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1572/97 [2], in particolare l'articolo 12 bis, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12 bis, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione [3], che stabilisce modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in Canada, modificato dal regolamento (CE) n. 2333/96 [4];

considerando che il regolamento (CE) n. 2051/96 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per l'anno 1997; che non sono stati chiesti titoli d'esportazione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di agosto 1997 non è stata presentata alcuna domanda di titoli di esportazione per le carni bovine oggetto del regolamento (CE) n. 2051/96.

Articolo 2

Nei primi cinque giorni del mese di settembre 1997 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 bis del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5 000 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.
(2) GU n. L 211 del 5. 8. 1997, pag. 39.
(3) GU n. L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18.
(4) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1658/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 1997

relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera della Francia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 686/97 [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 395/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, che ripartisce, per il 1997, alcuni contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia [3], prevede dei contingenti di gamberello boreale per il 1997;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque delle divisioni CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1997; che la Francia ha proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 25 luglio 1997; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di gamberello nelle acque delle divisioni CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1997.

La pesca del gamberello boreale nelle acque delle divisioni CIEM V e XIV (acque della Groenlandia) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 25 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 102 del 19. 4. 1997, pag. 1.
[3] GU n. L 66 del 6. 3. 1997, pag. 71.

REGOLAMENTO (CE) N. 1659/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centoottantasettesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/97 [4], è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/97 [6];

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centoottantasettesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centoottantasettesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,50 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,

— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 6 423 tonnellate,

— alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 260,50 ECU e inferiore o uguale a 265 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 265 ECU si applica un coefficiente del 12 %;

b) per la categoria C:

— il prezzo massimo di acquisto è fissato a 269,50 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,

— la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 8 158 tonnellate,

— alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 255 ECU si applica un coefficiente pari al 75 %,

— alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255 ECU e inferiore o uguale a 265 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 265 ECU si applica un coefficiente del 12 %.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.
[3] GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
[4] GU n. L 177 del 5. 7. 1997, pag. 8.
[5] GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.
[6] GU n. L 225 del 15. 8. 1997, pag. 8.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1660/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1120/97 della Commissione [3] ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le mele per i gruppi di destinazione geografica Z e D, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le mele per i gruppi di destinazione geografica Z e D esportati dopo il 22 agosto 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1120/97 per le mele per i gruppi di destinazione geografica Z e D, la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 22 agosto 1997 e prima del 17 settembre 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.
[2] GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.
[3] GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1661/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1997

relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/97 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1120/97 della Commissione [3] ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B, diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare;

considerando che, tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le uve da tavola, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati; che tali superamenti pregiudicherebbero il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le uva da tavola esportati dopo il 22 agosto 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1120/97 per le uva da tavola la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 22 agosto 1997 e prima del 17 settembre 1997, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.
[2] GU n. L 93 dell'8. 4. 1997, pag. 16.
[3] GU n. L 163 del 20. 6. 1997, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/97 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1997

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 agosto 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1997.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[2] GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.
[3] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[4] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 agosto 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0709 90 79	052	61,7
	999	61,7
0805 30 30	052	63,5
	382	97,8
	388	58,9
	524	57,0
	528	57,9
	999	67,0
0806 10 40	052	109,8
	400	218,6
	600	114,6
	624	190,9
	999	158,5
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	388	73,5
	400	64,9
	508	57,7
	512	26,1
	524	63,2
	528	52,9
	804	67,7
	999	58,0
0808 20 57	052	84,4
	388	44,8
	512	85,1
	528	44,7
	999	64,8
0809 30 41, 0809 30 49	052	81,8
	999	81,8
0809 40 30	052	51,6
	064	59,9
	066	59,1
	068	62,7
	093	61,7
	400	98,8
	624	250,3
	999	92,0

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Thailandia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/562/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando che le disposizioni della legislazione thailandese attribuiscono al «Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fischeries (Fish Inspection and Quality Control Division — FIQCD)» la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini e per la sorveglianza delle condizioni di igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono al FIQCD il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che il FIQCD e i suoi laboratori sono in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa in vigore in Thailandia;

considerando che le competenti autorità della Thailandia si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità della Thailandia hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione e di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione;

considerando che la Thailandia può essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che la Thailandia desidera esportare nella Comunità molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati che sono stati sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE della Commissione [2], modificata dalla decisione 97/275/CE [3];

considerando che a tal fine è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere raccolti e dalle quali possono essere esportati nella Comunità;

considerando che le condizioni particolari d'importazione lasciano impregiudicate le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura [4], modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE [5];

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

[2] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 22.
[3] GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 52.
[4] GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.
[5] GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il «Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries (Fish Inspection and Quality Control Division — FIQCD)» è l'autorità competente in Thailandia per la verifica e la certificazione della conformità dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

Articolo 2

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Thailandia e destinati al consumo umano debbono provenire dalle zone di produzione riconosciute, indicate nell'allegato.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

ZONE DI PRODUZIONE CONFORMI ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO I, PUNTO 1 DELL'ALLEGATO DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE DEL CONSIGLIO

Numero di riconoscimento	Zona
A 001	Trat 1
A 002	Trat 2
A 003	Surat 1
A 004	Surat 2
A 005	Surat 3
C 001	Chumphon 1
C 002	Chumphon 2
C 003	Chumphon 3
C 004	Chumphon 4
C 005	Chumphon 5
C 006	Chumphon 6
C 007	Chumphon 7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

che modifica la decisione 94/325/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura originari della Thailandia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/563/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE [2],

considerando che la Commissione ha adottato la decisione 97/562/CE [3] che stabilisce le condizioni particolari per l'importazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini originari della Thailandia; che è pertanto necessario modificare la decisione 94/325/CE [4], modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE [5];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato A della decisione 94/325/CE, il testo del punto IV.7 è sostituito dal seguente:

«7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, che tali molluschi sono stati ottenuti nelle zone di produzione riconosciute di cui all'allegato della decisione 97/562/CE della Commissione (*) che stabilisce le condizioni particolari per le importazioni dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini originari della Thailandia e che sono stati sterilizzati o sottoposti ad un trattamento termico a norma della decisione 93/25/CEE della Commissione (**).

(*) GU n. L 232 del 23. 8. 1997, pag. 9.
(**) GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 22.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
(2) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.
(3) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
(4) GU n. L 145 del 10. 6. 1994, pag. 30.
(5) GU n. L 9 del 12. 1. 1996, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi [1], modificata dalla decisione 97/34/CE [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il Suriname e le isole Figi soddisfano le condizioni stabilite dall'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE del Consiglio;

considerando che occorre pertanto aggiungere il Suriname e le isole Figi all'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, stabilito con decisione 97/296/CE della Commissione [3];

considerando che la Turchia non è stata ancora oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca [4], modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE [5]; che occorre pertanto escludere tale paese dalla parte I dell'elenco dei paesi terzi e includerlo invece nella parte II della decisione 97/296/CE;

considerando che la direttiva 91/493/CEE dispone all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) che i molluschi bivalvi destinati alla trasformazione devono soddisfare le disposizioni della direttiva 91/492/CEE del Consiglio [6], modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; che, pertanto, l'elenco dei paesi che soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/492/CEE riguarda anche le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini trasformati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.
(2) GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.
(3) GU n. L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.
(4) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.
(5) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 10.
(6) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. *Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio*

Albania
Argentina
Australia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Corea del Sud
Costa d'Avorio
Ecuador
Filippine
Gambia
Giappone
Isole Fær Øer
Indonesia
Malaysia
Marocco
Mauritania
Nuova Zelanda
Perù
Russia
Senegal
Singapore
Sudafrica
Taiwan
Thailandia
Uruguay

II. *Paesi terzi conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE del Consiglio*

Bangladesh
Belize
Cina
Costarica
Croazia
Cuba
Falkland
Groenlandia
Guatemala
Honduras
India
Isole Figi
Madagascar
Maldive
Messico
Namibia
Panama
Polonia
Seicelle
Slovenia
Stati Uniti d'America
Suriname
Svizzera
Togo
Tunisia
Turchia
Venezuela
Vietnam»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1997

recante modifica della decisione 97/20/CE che fissa l'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza delle norme di produzione e di commercializzazione dei molluschi bivalvi, degli echinodermi, dei tunicati e dei gasteropodi marini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce la norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi [1], modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, punto 3, lettera a),

considerando che la decisione 97/427/CE della Commissione [2] ha stabilito le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi originari dell'Austria;

considerando che la decisione 97/562/CE della Commissione [3] stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, di echinodermi, di tunicati e di gasteropodi marini originari della Thailandia e che tali condizioni sono applicabili ai prodotti sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le disposizioni della decisione 93/25/CEE, della Commissione [4], modificata da ultimo dalla decisione 97/275/CE [5];

considerando che occorre pertanto aggiungere l'Australia e la Thailandia all'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, di echinodermi, di tunicati e di gasteropodi marini vivi, stabilito dalla decisione 97/20/CE [6];

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/20/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 183 dell'11. 7. 1997, pag. 38.
[3] Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 22.
[5] GU n. L 108 del 25. 4. 1997, pag. 52.
[6] GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 46.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini sotto qualsiasi forma e destinati all'alimentazione umana

I. *Paesi terzi oggetto di una decisione specifica in base alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio*

Australia
Cile
Corea del Sud
Marocco
Perù
Turchia

II. *Paesi terzi che possono essere oggetto di una decisione provvisoria in base alla decisione 95/408/CE del Consiglio*

Canada
Groenlandia
Isole Færøer
Nuova Zelanda
Stati Uniti d'America
Thailandia (solamente per i prodotti sterilizzati o sottoposti a trattamento termico secondo le condizioni stabilite dalla decisione 93/25/CEE della Commissione)»

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1576/97 della Commissione, del 30 luglio 1997, che determina gli importi degli elementi agricoli ridotti e i dazi addizionali applicabili durante il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 incluso, alle importazioni nella Comunità delle merci cui si applica il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio nell'ambito degli accordi preferenziali

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 219 del 9 agosto 1997)

Pagina 38, allegato IX, parte 1, le cifre della tabella sono sostituite da:

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
0403 10 51	137,18	1806 20 95	(*)	1905 30 11	(*)
0403 10 53	191,57	1806 31 00	(*)	1905 30 19	(*)
0403 10 59	246,12	1806 32 10	(*)	1905 30 30	(*)
0403 10 91	17,89	1806 32 90	(*)	1905 30 51	(*)
0403 10 93	24,84	1806 90 11	(*)	1905 30 59	(*)
0403 10 99	38,7	1806 90 19	(*)	1905 30 91	(*)
0405 20 10	(*)	1806 90 31	(*)	1905 30 99	(*)
0405 20 30	(*)	1806 90 39	(*)	1905 40 10	(*)
0710 40 00 (1)	10,58	1806 90 50	(*)	1905 40 90	(*)
0711 90 30 (1)	10,58	1806 90 60	(*)	1905 90 10	15,15
1806 10 20	27,91	1806 90 70	(*)	1905 90 20	68,14
1806 10 30	34,89	1806 90 90	(*)	1905 90 30	(*)
1806 10 90	46,52	1901 20 00	(*)	1905 90 40	(*)
1806 20 10	(*)	1905 10 00	18,41	1905 90 45	(*)
1806 20 30	(*)	1905 20 10	20,86	1905 90 55	(*)
1806 20 50	(*)	1905 20 30	27,86	1905 90 60	(*)
1806 20 70	(*)	1905 20 90	34,85	1905 90 90	(*)
1806 20 80	(*)			3302 10 29	(*)

(*) Véase la parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

(1) Por 100 kg de boniatos, etc., o de maíz escurridos. / Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. / Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. / Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. / Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. / Par 100 kilogrammes de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. / Per 100 kg di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. / Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. / Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. / 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. / Per 100 kg torkad sötpotatis etc., eller majs.

Pagine da 39 a 42, all'allegato IX, parte 2, le cifre della tabella sono sostituite da:

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7000	0,00	7052	87,76	7109	55,89
7001	11,16	7053	97,07	7110	17,53
7002	20,93	7055	72,12	7111	28,69
7003	30,24	7056	83,28	7112	38,46
7004	43,26	7057	93,05	7113	47,77
7005	4,31	7060	102,89	7115	22,82
7006	15,48	7061	114,05	7116	33,99
7007	25,25	7062	123,82	7117	43,76
7008	34,55	7063	133,12	7120	27,52
7009	47,58	7064	146,15	7121	38,69
7010	9,21	7065	107,20	7122	48,46
7011	20,38	7066	118,36	7123	57,76
7012	30,15	7067	128,13	7124	70,79
7013	39,45	7068	137,44	7125	31,83
7015	14,5	7069	150,46	7126	43,00
7016	25,67	7070	112,10	7127	52,77
7017	35,44	7071	123,26	7128	62,07
7020	19,21	7072	133,03	7129	75,10
7021	30,37	7073	142,34	7130	36,73
7022	40,14	7075	117,39	7131	47,90
7023	49,44	7076	128,55	7132	57,67
7024	62,47	7077	138,32	7133	66,97
7025	23,52	7080	200,28	7135	42,03
7026	34,68	7081	211,45	7136	53,19
7027	44,45	7082	221,22	7137	62,96
7028	53,76	7083	230,52	7140	65,93
7029	66,78	7084	243,55	7141	77,10
7030	28,42	7085	204,59	7142	86,87
7031	39,58	7086	215,76	7143	96,17
7032	49,35	7087	225,53	7144	109,20
7033	58,66	7088	234,83	7145	70,24
7035	33,71	7090	209,49	7146	81,41
7036	44,87	7091	220,66	7147	91,18
7037	54,64	7092	230,43	7148	100,48
7040	57,62	7095	214,79	7149	113,51
7041	68,78	7096	225,95	7150	75,14
7042	78,55	7100	8,32	7151	86,31
7043	87,85	7101	19,48	7152	96,08
7044	100,9	7102	29,25	7153	105,38
7045	61,93	7103	38,56	7155	80,44
7046	73,09	7104	51,58	7156	91,60
7047	82,86	7105	12,63	7157	101,37
7048	92,17	7106	23,79	7160	111,20
7049	105,2	7107	33,56	7161	122,37
7050	66,83	7108	42,87	7162	132,1
7051	77,99				

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7163	141,4	7260	114,03	7371	145,50
7164	154,5	7261	125,20	7372	155,27
7165	115,5	7262	134,97	7373	164,57
7166	126,7	7263	144,27	7375	139,63
7167	136,5	7264	157,30	7376	150,79
7168	145,8	7265	118,34	7378	144,92
7169	158,8	7266	129,51	7400	94,72
7170	120,4	7267	139,28	7401	105,89
7171	131,6	7268	148,58	7402	115,66
7172	141,4	7269	161,61	7403	124,96
7173	150,7	7270	123,24	7404	137,99
7175	125,7	7271	134,41	7405	99,04
7176	136,9	7272	144,18	7406	110,20
7177	146,6	7273	153,48	7407	119,97
7180	208,6	7275	128,54	7408	129,27
7181	219,8	7276	139,70	7409	142,30
7182	229,5	7300	75,02	7410	103,94
7183	238,8	7301	86,19	7411	115,10
7185	212,9	7302	95,96	7412	124,87
7186	224,1	7303	105,26	7413	134,18
7187	233,9	7304	118,29	7415	109,23
7188	243,2	7305	79,33	7416	120,40
7190	217,8	7306	90,50	7417	130,16
7191	229	7307	100,27	7420	114,52
7192	238,8	7308	109,57	7421	125,69
7195	223,1	7309	122,60	7460	134,84
7196	234,3	7310	84,24	7461	146,00
7200	54,78	7311	95,40	7462	155,77
7201	65,94	7312	105,17	7463	165,08
7202	75,71	7313	114,47	7464	178,10
7203	85,02	7315	89,53	7465	139,15
7204	98,04	7316	100,69	7466	150,32
7205	59,09	7317	110,46	7467	160,09
7206	70,25	7320	94,82	7468	169,39
7207	80,02	7321	105,99	7470	144,05
7208	89,33	7360	125,12	7471	155,22
7209	102,4	7361	136,29	7472	164,99
7210	63,99	7362	146,06	7475	149,34
7211	75,16	7363	155,36	7476	160,51
7212	84,93	7364	168,39	7500	112,83
7213	94,23	7365	129,43	7501	123,99
7215	69,28	7366	140,60	7502	133,76
7216	80,45	7367	150,37	7503	143,06
7217	90,22	7368	159,67	7504	156,09
7220	74,58	7369	172,70	7505	117,14
7221	85,74	7370	134,33	7506	128,3

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7507	138,1	7706	192,35	7789	133,85
7508	147,4	7707	202,12	7798	28,11
7509	160,4	7708	211,43	7799	39,28
7510	122	7710	186,09	7800	285,33
7511	133,2	7711	197,25	7801	296,50
7512	143	7712	207,02	7802	306,27
7513	152,3	7715	191,38	7805	289,65
7515	127,3	7716	202,55	7806	300,81
7516	138,5	7720	174,64	7807	310,58
7517	148,3	7721	185,81	7808	47,32
7520	132,6	7722	195,58	7809	58,48
7521	143,8	7723	204,88	7810	294,55
7560	144,6	7725	178,96	7811	305,71
7561	155,8	7726	190,12	7818	85,73
7562	165,6	7727	199,89	7819	96,89
7563	174,9	7728	209,20	7820	293,65
7564	187,9	7730	183,86	7821	304,82
7565	148,9	7731	195,02	7822	314,59
7566	160,1	7732	204,79	7825	297,96
7567	169,9	7735	189,15	7826	309,13
7568	179,2	7736	200,32	7827	318,90
7570	153,8	7740	224,54	7828	131,00
7571	165	7741	235,71	7829	142,16
7572	174,8	7742	245,48	7830	302,86
7575	159,1	7745	228,86	7831	314,03
7576	170,3	7746	240,02	7838	133,83
7600	149	7747	249,79	7840	16,63
7601	160,2	7750	233,76	7841	27,80
7602	169,9	7751	244,92	7842	37,57
7603	179,2	7758	19,80	7843	46,87
7604	192,3	7759	30,96	7844	59,90
7605	153,3	7760	274,44	7845	20,95
7606	164,5	7761	285,61	7846	32,11
7607	174,2	7762	295,38	7847	41,88
7608	183,5	7765	278,75	7848	51,18
7609	196,6	7766	289,92	7849	64,21
7610	158,2	7768	39,00	7850	25,85
7611	169,4	7769	50,17	7851	37,01
7612	179,1	7770	283,66	7852	46,78
7613	188,4	7771	294,82	7853	56,08
7615	163,5	7778	77,41	7855	31,14
7616	174,7	7779	88,58	7856	42,30
7620	168,8	7780	324,34	7857	52,07
7700	176,9	7781	335,51	7858	36,43
7701	188	7785	328,65	7859	47,6
7702	197,81	7786	339,82	7860	27,72
7703	207,11	7788	122,68	7861	38,89
7705	181,19			7862	48,66

Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	Código adicional Yderligere kodenummer Zusatzcode Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Aanvullende code Código adicional Lisäkoodi Tilläggskod	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
7863	57,96	7915	53,32	7965	84,70
7864	70,99	7916	64,48	7966	95,87
7865	32,03	7917	74,25	7967	105,64
7866	43,2	7918	58,61	7968	114,94
7867	52,97	7919	69,77	7969	127,97
7868	62,27	7940	55,44	7970	89,61
7869	75,3	7941	66,61	7971	100,77
7870	36,94	7942	76,38	7972	110,54
7871	48,1	7943	85,68	7973	119,85
7872	57,87	7944	98,71	7975	94,90
7873	67,17	7945	59,76	7976	106,06
7875	42,23	7946	70,92	7977	115,83
7876	53,39	7947	80,69	7978	100,19
7877	63,16	7948	89,99	7979	111,36
7878	47,52	7949	103,02	7980	124,75
7879	58,68	7950	64,66	7981	135,91
7900	38,81	7951	75,82	7982	145,68
7901	49,98	7952	85,59	7983	154,99
7902	59,74	7953	94,90	7984	168,01
7903	69,05	7955	69,95	7985	129,06
7904	82,08	7956	81,12	7986	140,22
7905	43,12	7957	90,88	7987	149,99
7906	54,29	7958	75,24	7988	159,30
7907	64,06	7959	86,41	7990	133,96
7908	73,36	7960	80,39	7991	145,13
7909	86,39	7961	91,56	7992	154,90
7910	48,02	7962	101,33	7995	139,25
7911	59,19	7963	110,63	7996	150,42
7912	68,96	7964	123,66		
7913	78,26				

Pagina 44, all'allegato X, parte 1, le cifre della tabella sono sostituite da:

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M	Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC CN-koodi KN-nummer	AD S/Z	AD F/M
	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg		ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg	ecus/ECU/ Ecu/ecu/ écus/ecua/ 100 kg
1806 20 10	(*)		1806 90 70	(*)	
1806 20 30	(*)		1806 90 90	(*)	
1806 20 50	(*)		1905 30 11	(*)	
1806 20 80	(*)		1905 30 19	(*)	
1806 20 95	(*)		1905 30 30	(*)	
1806 31 00	(*)		1905 30 51	(*)	
1806 32 10	(*)		1905 30 59	(*)	
1806 32 90	(*)		1905 30 91		(*)
1806 90 11	(*)		1905 30 99	(*)	
1806 90 19	(*)		1905 90 40		(*)
1806 90 31	(*)		1905 90 45		(*)
1806 90 39	(*)		1905 90 55		(*)
1806 90 50	(*)		1905 90 60	(*)	
1806 90 60	(*)		1905 90 90		(*)

(*) Véase la parte 2 / Se del 2 / Siehe Teil 2 / Βλέπε μέρος 2 / See Part 2 / Voir partie 2 / Vedi parte 2 / Zie deel 2 / Ver parte 2 / Katso osa 2 / Se del 2.

Pagina 45, all'allegato X, parte 2, le cifre della tabella sono sostituite da:

Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglukose Περιεκτικότητα σε ζαχαρόζη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell'isoglucosio Gehalte aan saccharose, invertsuiker en/of isoglucose Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos	AD S/Z ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0,00
> = 05 — < 30	11,16
> = 30 — < 50	20,93
> = 50 — < 70	30,24
> = 70	43,26

Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glukose Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose Tenore dell'amido, della fecola e/o del glucosio Gehalte aan zetmeel en/of glucose Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos	AD F/M ecus/ECU/ Ecu/ecu/écus/ecua/ 100 kg
> = 00 — < 05	0,00
> = 05 — < 25	4,31
> = 25 — < 50	9,21
> = 50 — < 75	14,50
> = 75	19,80